

Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica.

Art. 1 Definizioni

1. Per **struttura** si intende nel seguito la Facoltà e dopo la sua cessazione il Dipartimento.

Per **corsi di studio** si intendono i Corsi di laurea, di laurea Magistrale e a ciclo unico, le Scuole di Specializzazione, i Tirocini Formativi Attivi, i Dottorati di Ricerca, i Corsi di Perfezionamento ed i Master di Ateneo.

Per **didattica ufficiale** si intendono le lezioni frontali del titolare dell'insegnamento o modulo previsto dal regolamento didattico del corso di studio, nonché le ore di didattica ufficiale pratiche anche in più turni poiché impartite a gruppi composti da un numero limitato di studenti.

Per **didattica integrativa** si intendono cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori guidati, lavori di gruppo guidati e ogni altra attività in strutture dell'Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, previste nell'ambito di un insegnamento e addizionali rispetto alle ore di didattica ufficiale, anche coordinate dal titolare del modulo o insegnamento.

Per **supporto alla didattica** si intende ogni attività strumentale alla didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di materiale per l'attività didattica, l'assistenza allo studente nell'utilizzo delle apparecchiature e per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia le attività complementari e propedeutiche alla frequenza di laboratori e tirocini professionalizzanti, nonché l'attività tutoriale a favore degli studenti svolta nelle strutture assistenziali, nonché le attività demandate ai "tutor d'aula" nei corsi di studio in cui sono previste queste figure ai sensi di normative speciali o comunitarie.

2. Le ore di attività didattica ufficiale e integrativa nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico concorrono al monte orario complessivo di didattica assistita il cui totale è limitato dal fattore H di cui all'Allegato E del DM 17/10.

Art. 2 Compiti didattici dei professori e ricercatori

1. I professori universitari di ruolo sono tenuti ad assumere la titolarità di uno o più insegnamenti o moduli nel settore scientifico disciplinare di appartenenza o, con il loro assenso, in settore affine e svolgere attività didattica ufficiale e integrativa, di verifica dell'apprendimento e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, per non meno di 350 ore annue se a tempo pieno o 250 ore se a tempo definito.

2. Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato in **90** per anno accademico.

Le ore di didattica ufficiale per ciascun CFU sono fissate nell'intervallo 6-9, fatta eccezione per gli insegnamenti erogati in forma laboratoriale e gli insegnamenti attivati in corsi di studio delle classi delle lauree i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria (classi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria; classi relative alle professioni sanitarie; classe di medicina-veterinaria, classe di architettura e ingegneria edile-architettura).

3. Il limite minimo di cui al primo periodo del comma 2 può essere derogato nelle ipotesi che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e previa approvazione del Consiglio stesso.

4. I ricercatori universitari di ruolo sono tenuti a svolgere attività didattica integrativa, attività di verifica dell'apprendimento e attività di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, fino ad un massimo di 350 ore se a tempo pieno e 200 se a tempo definito.

5. I ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge 240/10 sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica ufficiale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito e comunque, in ordine alle attività di didattica ufficiale, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.

6. Nei corsi di studio afferenti all'area sanitaria, stante la specificità di questi corsi, rientrano nell'attività didattica ufficiale le attività interdisciplinari svolte da più docenti; le ore in compresenza di più docenti concorrono alla formazione del carico didattico di ciascun docente.

L'attività di assistenza e collaborazione alle suddette attività e quelle svolte nei laboratori di simulazione mediante l'utilizzazione di manichini rientrano tra le attività didattiche integrative.

Nei corsi di studio afferenti alla Medicina Veterinaria rientrano nell'attività didattica ufficiale:

- Le Settimane Rosse in Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD);
- Le Settimane Verdi presso l'Azienda Zootecnica Didattica (AZD);
- La Clinica Mobile presso l'Azienda Zootecnica di Casalina e altre Aziende sul territorio.

Rientra invece nell'attività didattica integrativa l'Attività clinica in OVUD.

7. I professori e i ricercatori a cui sono attribuite le attività didattiche ufficiali e/o integrative di un corso di laurea e laurea magistrale sono conteggiabili ai fini dei rispettivi requisiti necessari, nel rispetto delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo in materia.

Art. 3 Programmazione didattica

1. In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, le strutture assegnano le titolarità degli insegnamenti o moduli ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato ex L. 240/10 afferenti alla struttura o messi a disposizione della struttura secondo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 7, precisando il numero delle ore di attività didattica ufficiale del titolare e le ore di attività didattica integrativa e il/i docente/i (ricercatori e professori) a cui esse vengono attribuite come compito didattico.

Nel caso in cui un insegnamento sia diviso in più moduli la struttura indica altresì il docente responsabile dell'intero insegnamento, il quale presiede la commissione d'esame.

2. In ciascun settore scientifico-disciplinare è possibile ricorrere ad altro personale per la copertura degli insegnamenti a condizione che

- ciascun professore del medesimo settore afferente e a disposizione della struttura, fatte salve le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 2, abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico di almeno **90** ore di didattica ufficiale, ivi inclusi gli affidamenti in altra provincia rispetto a quella di servizio;

- ciascun ricercatore ex L. 240/10 del medesimo settore afferente alla struttura, abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico nel rispetto delle previsioni di cui al rispettivo contratto.

3. Gli insegnamenti o moduli che dopo la fase di cui al comma 1 risultano vacanti, fermo restando quanto previsto dal comma 2, possono essere affidati, mediante avviso di vacanza e domanda dell'interessato, ai ricercatori universitari di ruolo afferenti alla struttura o messi a disposizione della struttura secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 7.

Le ore di didattica ufficiale attribuite al ricercatore di ruolo sono conteggiate ai fini della retribuzione aggiuntiva di cui all'apposito regolamento.

Limitatamente al caso di affidamenti dell'Ateneo svolti in altra provincia rispetto a quella di servizio, la retribuzione aggiuntiva può essere incrementata a carico delle strutture per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa, in qualunque sede svolte.

Le delibere di affidamento dell'insegnamento o modulo al ricercatore di ruolo sono completate con l'indicazione delle rispettive ore di attività didattica integrativa e del/i docente/i a cui esse vengono attribuite come compito didattico.

4. Le operazioni di cui ai commi 1-3 devono essere espletate entro il 30 marzo precedente l'inizio dell'anno accademico. Entro la medesima data le strutture inseriscono nel sistema GPOD con riferimento ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico:

a) i nominativi dei titolari delle attività didattiche ufficiale e integrativa e il relativo impegno orario per quanto attiene all'anno accademico cui si riferisce la programmazione didattica, ivi inclusi i nominativi dei destinatari di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, c. 1 della L. 240/10, con professori o ricercatori in pensione proposti ai fini dell'assolvimento dei requisiti necessari;

b) la programmazione didattica prevista per l'intero ciclo dei corsi di cui si propone l'attivazione del primo anno, ai fini della verifica dei requisiti necessari da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ivi inclusi i nominativi dei destinatari di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, c. 1 della L. 240/10, con professore o ricercatore in pensione proposto ai fini dell'assolvimento dei requisiti necessari.

5. Per la copertura degli insegnamenti o moduli che dovessero risultare ancora vacanti dopo le fasi di cui ai commi 1-3, fermo restando quanto previsto nel comma 2, si procede nell'ordine come di seguito indicato.

a) Verifica, tramite il sistema GPOD, della presenza in Ateneo di professori di I e II fascia del medesimo settore scientifico-disciplinare che non raggiungano le 90 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico. In caso di esito positivo i responsabili delle strutture interessate di concerto attribuiscono l'affidamento medesimo. Il professore designato non può rifiutare l'incarico didattico attribuito.

b) Emanazione di bandi per l'affidamento degli insegnamenti o moduli vacanti a titolo gratuito o, in via subordinata, oneroso ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato ex L. 240/10, ai ricercatori di ruolo, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, in servizio nell'Ateneo. Qualora l'affidamento sia previsto a titolo oneroso o attribuito a ricercatore universitario di ruolo la retribuzione è stabilita nel rispetto del successivo art. 4.

c) Copertura dell'insegnamento o modulo vacante mediante

- attribuzione di un contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 1 della L. 240/10 a titolo gratuito o oneroso;

ovvero

- emanazione di un bando per l'affidamento, a titolo gratuito o oneroso, dell'insegnamento o modulo a Professori di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato ex L. 240/10, ricercatori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati in servizio presso altro Ateneo.

d) Richiesta di selezione per la stipula di un contratto di insegnamento a titolo retribuito nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2 della Legge 240/10.

6. Relativamente agli insegnamenti la cui copertura è individuata mediante le procedure di cui al comma 5, le strutture con successiva delibera indicano le ore di didattica integrativa attivate per ciascuno di essi e il/i docente/i a cui vengono attribuite.

7. Le strutture approvano altresì gli impegni programmatici dei professori e ricercatori in ordine alle ore di servizio agli studenti, ivi incluso l'orientamento, il tutorato e le attività di recupero e propedeutiche non associate a specifici insegnamenti.

8. La richiesta di selezione pubblica di cui al comma 5, punto d) può essere avanzata anche per attività didattiche integrative, qualora nel settore scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento non sia presente nell'Ateneo personale ricercatore in servizio o, qualora presente, abbia un compito didattico pro-capite di almeno 180 ore di didattica integrativa.

9. Limitatamente ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione dell'area medica, l'attività didattica integrativa può essere attribuita, a titolo gratuito per l'Ateneo, anche al personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502.

10. L'attività di supporto alla didattica è espletata nell'ambito delle proprie mansioni ad essi ascrivibili dal personale tecnico; può altresì essere espletata a titolo gratuito dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca dietro loro consenso e nulla osta dei rispettivi responsabili, nonché, limitatamente ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia,

Odontoiatria e Protesi dentaria, ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione dell'area medica, a titolo gratuito per l'Ateneo, anche al personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502. Nei corsi di studio che prevedano i c.d. "tutor d'aula" ai sensi di normative speciali o comunitarie, ove siano richieste specifiche competenze professionali ai fini dell'espletamento delle suddette attività tutoriali è possibile ricorrere a personale esterno, in possesso dei requisiti professionali richiesti, a cui conferire a tale scopo incarichi di lavoro autonomo, a titolo gratuito o retribuito, previo espletamento di selezione pubblica disciplinata ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università degli studi di Perugia.

Art. 4 Retribuzioni

1. Gli insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio sono attribuiti a titolo gratuito ai professori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento, qualora rientranti nel limite annuo di 120 ore di attività didattica ufficiale. Oltre le suddette 120 ore, gli affidamenti possono essere retribuiti nei limiti delle disponibilità finanziarie delle singole Strutture.

2. Gli insegnamenti svolti in sede decentrata rispetto alla provincia di servizio di un professore o ricercatore ex L-240/10 o assistente di ruolo ad esaurimento, possono essere retribuiti su richiesta della Struttura interessata e nei limiti della propria disponibilità finanziaria, per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60.

La retribuzione, se prevista, deve essere compresa tra un minimo di 25 Euro per ora di insegnamento ufficiale ed un massimo di 80 Euro, al lordo degli oneri dell'amministrazione.

3. Le ore di didattica ufficiale attribuite ai ricercatori di ruolo in Ateneo sono conteggiate in ogni caso ai fini della retribuzione aggiuntiva a carico dell'Ateneo come determinata dall'apposito regolamento.

Limitatamente al caso di affidamenti dell'Ateneo svolti in altra provincia rispetto a quella di servizio, la retribuzione aggiuntiva può essere incrementata a carico delle strutture per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa, in qualunque sede svolta, fino ad un massimo di 80 Euro orarie, al lordo al lordo degli oneri dell'amministrazione.

4. Non sono retribuibili gli affidamenti attribuiti ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni

di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

5. Per l'attività didattica ufficiale espletata tramite contratto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 23 c. 1 della L. 240/10, la retribuzione è determinata, per le ore effettive di docenza, nei limiti della disponibilità finanziaria della Struttura e nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011.

6. Il numero dei crediti degli insegnamenti ufficiali coperti mediante contratto ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, non deve superare i 36 CFU nelle lauree triennali e i 24 CFU nelle lauree magistrali, salvo autorizzazione del Senato Accademico o disposizioni in materia nella normativa vigente (corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato).

Art. 5 Autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche

1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione di apposito registro on-line.

2. Le attività di didattica ufficiale, integrativa, di recupero e propedeutiche sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.

Lo svolgimento delle altre attività didattiche, quali quelle di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento è autocertificata dal docente, sotto la propria responsabilità, al momento della chiusura del registro mediante la compilazione di apposito spazio nel registro stesso.

3. La registrazione delle attività didattiche è effettuata con cadenza almeno settimanale, al fine di consentirne il monitoraggio da parte degli organi competenti dell'Ateneo e la consultazione on line da parte del pubblico.

4. La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 31 ottobre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.

5. Entro il 30 novembre successivo, il responsabile della struttura di afferenza del docente procede alla verifica dell'autocertificazione ed alla sua validazione mediante procedura informatica.

6. Per le attività didattiche svolte presso strutture diverse da quella di afferenza, ai fini della validazione di cui al comma precedente deve essere acquisito il visto preventivo dei responsabili delle strutture interessate.

7. Ove in sede di validazione emergano incongruenze o inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il responsabile della struttura di afferenza redige apposita relazione da trasmettere al Rettore entro il termine di cui al precedente comma 5, per i provvedimenti di competenza.

8. Gli esiti della verifica sull'attività didattica e di servizio agli studenti, come sopra disciplinato, concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della Legge citata.

Art. 6 Corsi di studio a distanza

1. Nei corsi telematici, stante la loro peculiarità, si rendono necessarie le figure del "docente-autore", del docente titolare ed esaminatore dell'insegnamento e del docente-tutor.

2. Il docente-autore deve procedere alla progettazione e alla predisposizione dei contenuti didattici in rete relativi al singolo insegnamento. Detto materiale didattico, una volta certificato ai sensi del D.M. 17.4.2003 da apposita commissione composta da docenti universitari, rimane di proprietà dell'Ateneo, deve essere utilizzato negli anni successivi del medesimo corso di studio e può essere utilizzato, altresì, per intero o parzialmente in altri corsi di studio dove è previsto lo stesso insegnamento o parte di esso.

Il docente-autore, nel primo anno di attivazione del corso, coincide con il docente titolare ed esaminatore del singolo insegnamento ed è retribuito con un compenso compreso tra Euro 250,00 ed Euro 500,00 per ogni CFU secondo la disponibilità finanziaria del corso di studio e la tipologia del materiale didattico prodotto, al lordo degli oneri a carico dell'Ente. Detta retribuzione è prevista anche qualora il docente sia un professore o un ricercatore dell'Ateneo, a prescindere dall'effettivo carico didattico di didattica ufficiale, in quanto l'attività di autore del corso telematico non è riconducibile nell'ambito del monte ore (almeno 350 ore annue) riguardante il compito didattico istituzionale dei docenti.

Il docente-autore dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale autorizza l'Ateneo ad utilizzare il materiale didattico prodotto sia per l'anno accademico in corso sia per gli anni accademici successivi a discrezione delle strutture didattiche dell'Ateneo, senza il diritto ad ulteriori compensi.

3. L'individuazione dei docenti-autori avviene ad opera della struttura di riferimento del corso di studio fra i docenti dell'Ateneo ovvero tra personale esterno, individuato con apposita procedura di selezione, che sia in possesso di idonei requisiti professionali e scientifici. Qualora trattasi di docenti interni all'Ateneo, il compenso viene corrisposto agli stessi quale compenso aggiuntivo a quello di lavoro dipendente, senza pertanto la necessità di stipulare apposito contratto con il docente-autore interessato, bensì su incarico della struttura. Qualora, invece, trattasi di docenti esterni, il rapporto dovrà essere regolamentato con apposito contratto di lavoro autonomo stipulato dal Rettore; in tal caso, nel contratto dovrà essere inserita una clausola secondo cui il docente-autore autorizza l'Ateneo ad utilizzare il materiale didattico prodotto sia per l'anno accademico in corso sia per gli anni accademici successivi a discrezione delle strutture didattiche dell'Ateneo, senza il diritto ad ulteriori compensi.

4. Negli anni accademici successivi a quello di attivazione del corso, non essendo più necessaria la figura del docente autore, il docente titolare ed esaminatore del singolo insegnamento, per il quale non si prevedono ore di didattica ufficiale, sono individuati dalla struttura di riferimento del corso di studio tra i professori e ricercatori dell'Ateneo, nell'ambito dei rispettivi compiti didattici.

5. Riguardo al docente-tutor, tenuto conto delle peculiarità dei corsi teledidattici, è possibile ricorrere, su fondi a carico del corso di studio, a contratti ex art. 23, c. 2 della Legge 240/10 per attività didattiche integrative e di servizio agli studenti con soggetti esterni anche in deroga alle limitazioni di cui all'art. 3, comma 8.

Art. 7 Norme transitorie e finali

1. Per i corsi di studio i cui cicli saranno avviati nell'a.a. 2012/2013, le Facoltà non devono superare il monte orario complessivo calcolato in base al fattore H di cui all'Allegato E del DM 17/10. L'eventuale superamento è subordinato all'approvazione del Senato Accademico, fermo restando il tetto massimo del monte orario calcolato a livello di Ateneo.

Negli anni accademici successivi, il monitoraggio del fattore H è demandato al Nucleo di Valutazione e alle deliberazioni del Senato Accademico.

2. Per "professori e ricercatori messi a disposizione delle strutture" si intendono i docenti appartenenti alla Facoltà e dopo la loro cessazione i docenti di cui il Dipartimento può disporre, in tutto o in parte, secondo quanto stabilito dagli Organi di governo dell'Ateneo.